

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 53-3763

M.I.A.C. S.c.p.a. - Assemblea del 2 maggio 2012. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Vista la nota Prot. 16423/SB0100/1.45 del 6 ottobre 2011, con cui la Regione Piemonte ha formalmente chiesto a M.I.A.C. S.c.p.a., società da essa partecipata, di presentare una proposta di modifica statutaria tale da permettere il trasferimento a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (società controllata dalla Regione) delle azioni attualmente di proprietà regionale in M.I.A.C. S.c.p.a., ai sensi dell'art. 8 L.R. 17/2007;

posto che l'art. 5 del vigente statuto di M.I.A.C. S.c.p.a. prevede che il capitale sociale sia suddiviso in due categorie di azioni, definite rispettivamente di serie A e di serie B, la prima delle quali riservata al Comune di Cuneo, alla Regione Piemonte, alla Camera di Commercio di Cuneo, e ad altri enti pubblici non economici, e, inoltre, che la maggioranza del capitale sociale debba essere posseduta congiuntamente dal Comune di Cuneo, dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Cuneo;

posto inoltre che tale previsione statutaria impedisce attualmente il trasferimento delle azioni M.I.A.C. dalla Regione a Finpiemonte Partecipazioni;

vista la convocazione dell'Assemblea di M.I.A.C. S.c.p.a. in data 2 maggio 2012, recante all'ordine del Giorno, in Parte Straordinaria, "Modifiche artt. 5, 15 bis e 23 dello statuto sociale";

vista la proposta di modifica dei suddetti articoli, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che tale proposta accoglie la richiesta della Regione Piemonte *ut supra*, e precisamente:

- il testo proposto del nuovo art. 5 rimuove i descritti impedimenti al trasferimento delle azioni;
- il testo proposto del nuovo art. 15 bis ridefinisce conseguentemente l'amministrazione della Società, considerato che le azioni di serie A potranno essere detenute anche da società controllate dalle Amministrazioni sopra citate (quindi anche da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
- il testo proposto del nuovo art. 23 elimina l'attuale riserva di nomina ex art. 2449 c.c. alla Regione Piemonte, in vista del descritto trasferimento delle azioni a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;

ritenuto pertanto che la proposta di nuovo statuto possa essere considerata positivamente e, quindi, di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta assemblea di esprimersi favorevolmente all'approvazione

la Giunta regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'assemblea di M.I.A.C. S.c.p.a. del 2 maggio 2012; si dà conto che l'allegato articolato è quello su cui esprimersi favorevolmente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**"MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO
- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

STATUTO SOCIALE

(proposte di deliberazione all'assemblea del 2 maggio 2012)

(testo vigente)

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO -

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 7.101.429,72 (settemilionicentounomilaquattrocentoventinove virgola settantadue) ripartito in numero 13.924.372 (tredicimilioninovecentoventiquattromilatrecentosettantadue) azioni da nominali euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) caduna, distinte in azioni di serie A ed azioni di serie B.

La maggioranza del capitale sociale deve essere congiuntamente del Comune di Cuneo, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Cuneo.

Le azioni di serie A costituiscono almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le azioni di serie A potranno essere possedute esclusivamente dal Comune di Cuneo, dalla Regione Piemonte, dalla Camera di Commercio di Cuneo, e da altri enti pubblici non economici.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo.

Fatte salve le nomine dirette di cui all'art. 2449 C.C., gli amministratori ed i componenti del comitato esecutivo, se costituito, dovranno rappresentare le due categorie di azioni e, al loro interno, dovrà essere per quanto possibile rispettata la proporzione tra le quote partecipative dei singoli soci, ricorrendo, se del caso, al criterio di alternanza.

Art. 15 bis) (a) A norma dell'art.2449 C.C., viene riservata agli enti pubblici titolari di azioni di serie A la nomina della maggioranza degli amministratori. Il numero massimo di amministratori designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli designati dalla Regione, non può essere superiore al numero massimo previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili. (b) A tale scopo, si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per i titolari di azioni di serie A, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi, e tenuto conto dei limiti di legge; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà

ripartito tra gli enti aventi titolo in ragione del rapporto tra il numero delle azioni di categoria A di ciascuno ed il totale delle azioni della categoria medesima. (c) La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base a quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente. (d) La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art.2449 C.C. e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea ordinaria, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori: essa varrà per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo.

Norma transitoria. La modifica degli articoli 15) et 15 bis) dello statuto deliberata dall'assemblea straordinaria del 16 novembre 2007 si applica a far tempo dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'assemblea stessa, tenuto conto delle procedure di evidenza pubblica stabilite dai singoli soci pubblici per le designazioni di rispettiva competenza.

Contestualmente alla deliberazione della detta modifica, l'assemblea delibera in ordine alla conferma dell'organo amministrativo in carica, fino alla scadenza del mandato originario, ai sensi dell'art. 2383 C.C., esclusa l'applicazione dell'art.2449.

Resta in ogni caso fermo il limite massimo dei compensi complessivamente erogabili dalla società agli amministratori in carica, quando stabilito da disposizioni di legge inderogabili.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili per non più di una volta.

Non potranno essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed inoltre nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato esercita altresì il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

A norma dell'art.2449 C.C., é riservata rispettivamente alla Regione Piemonte ed al Comune di Cuneo la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco

supplente per ciascuno.

Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra i sindaci designati ai sensi dell'art.2449 C.C..

(testo proposto)

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO -

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 7.101.429,72 (settemilionicentounomilaquattrocentoventinove virgola settantadue) ripartito in numero 13.924.372

(tredicimilioninovecentoventiquattromilatrecentosettantadue) azioni da nominali euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) caduna, distinte in azioni di serie A ed azioni di serie B.

La maggioranza del capitale sociale deve essere *detenuta congiuntamente dal Comune di Cuneo, dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Cuneo, anche per mezzo di società controllate da detti enti pubblici.*

Le azioni di serie A costituiscono almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le azioni di serie A potranno essere possedute esclusivamente dal Comune di Cuneo, dalla Regione Piemonte, dalla Camera di Commercio di Cuneo, da altri enti pubblici non economici, *anche per mezzo di società dagli stessi controllate.*

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo.

Fatte salve le nomine dirette di cui all'art. 2449 C.C., gli amministratori ed i componenti del comitato esecutivo, se costituito, dovranno rappresentare le due categorie di azioni e, al loro interno, dovrà essere per quanto possibile rispettata la proporzione tra le quote partecipative dei singoli soci, ricorrendo, se del caso, al criterio di alternanza.

Art. 15 bis) (a) *Ai sensi dell'art.2449 C.C., viene riservata agli enti pubblici direttamente titolari di azioni di serie A, la nomina di un numero di componenti del consiglio di amministrazione corrispondente alla maggioranza degli amministratori previsti, meno un'unità. Il restante componente del consiglio di amministrazione, necessario a raggiungere la maggioranza del medesimo, sarà designato dalle società controllate da enti pubblici che detengono azioni di serie A; in caso di pluralità di società aventi titolo, in difetto di accordo tra le medesime, la designazione spetterà turnariamente, a cominciare da quella che detiene la partecipazione maggiore. Il numero massimo di amministratori*

designati dai soci pubblici locali non può essere in ogni caso superiore al numero massimo previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili.

(b) A tale scopo, si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina e di designazione per i titolari di azioni di serie A, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi, e tenuto conto dei limiti di legge; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina sarà ripartito tra gli enti aventi titolo in ragione del rapporto tra il numero delle azioni di categoria A di ciascuno ed il totale delle azioni della categoria medesima.

(c) La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base a quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.

(d) La determinazione del numero degli amministratori da nominarsi ai sensi dell'art.2449 C.C. e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea ordinaria, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori: essa varrà per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili per non più di una volta.

Non potranno essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed inoltre nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato esercita altresì il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

A norma dell'art.2449 C.C., é riservata al Comune di Cuneo la nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e di un sindaco supplente.